



COMUNE DI SALZANO

Provincia di Venezia

Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 01.07.2014

INDICE

- Art.1- Oggetto del regolamento
- Art.2- Istituzione della tariffa sui rifiuti
- Art.3- Servizio di gestione dei rifiuti
- Art.4- Articolazione e costo del servizio
- Art.5- Articolazione tariffaria
- Art.6 – Determinazione della tariffa
- Art.7- Presupposti per l'applicazione della tariffa
- Art.8 – Soggetti tenuti al pagamento della tariffa
- Art.9 – Esclusioni
- Art.10 – Commisurazione della tariffa
- Art.11- Commisurazione del nucleo familiare
- Art.12 – Tariffa giornaliera
- Art.13 – Compostaggio
- Art.14 –Associazione delle utenze non domestiche alle classi di attività e ai connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa della tariffa
- Art.15- Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività
- Art.16 – Modalità per conseguire riduzioni
- Art.17 – Agevolazioni e riduzioni per le utenze non domestiche
- Art.18- Agevolazioni
- Art.19- Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione
- Art.20 – Contenuto della dichiarazione
- Art.21 – Riscossione
- Art.22 – Disposizioni in materia di rimborsi
- Art.23- Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti
- Art.24- Controlli e accertamenti
- Art.25 – Sanzioni penalità ed interessi
- Art.26 – Norme transitorie e finali

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 446/1997, istituisce e disciplina la tariffa sui rifiuti ai sensi dell'art.1 comma 668 della legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Il presente regolamento è efficace dall'1 gennaio 2014.

Art.2

Istituzione della tariffa sui rifiuti

1. La tariffa sui rifiuti, avente natura corrispettiva, è istituita a integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani assimilati avviati allo smaltimento .

Art.3

Servizio di gestione dei rifiuti

1. Il soggetto che si occupa della gestione dei rifiuti, svolta in regime di esclusiva sull'intero territorio comunale, è designato come gestore del servizio .
2. Il gestore applica, fattura e riscuote la tariffa secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art.4

Articolazione e costo del servizio

1. Il servizio è reso alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese normalmente come attività economiche e , comunque, come tutte le utenze non classificate come domestiche) ed è svolto attraverso modalità che consentano di misurare, ai fini dell'applicazione e della quantificazione della tariffa corrispettiva di cui al precedente articolo 1, la quantità di rifiuto prodotto.
2. Il costo del servizio è integralmente coperto dal gettito della tariffa, che è fissata distintamente in tariffa domestica e tariffa non domestica sulla base di un piano finanziario predisposto dal gestore tenendo conto degli elementi di costo, dei criteri, delle equivalenze e di ogni altro elemento previsto dalla disciplina in materia, in tempo utile per l'adozione del provvedimento di determinazione della tariffa.
3. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati nelle pertinenze condominiali sono effettuati su richiesta del condominio ed il relativo costo è addebitato al condominio stesso.

Art.5

Articolazione tariffaria

1. Ai fini della determinazione della tariffa si fa riferimento al piano finanziario predisposto dall'Area Tecnica, sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni ed a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento del piano finanziario di cui all'art.8 del citato DPR.

2. Il soggetto gestore predisporre 45 giorni prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, il Piano Finanziario e l'articolazione tariffaria per l'anno di competenza .
3. Il piano finanziario comprende :
 - il programma degli interventi necessari
 - il piano finanziario degli investimenti
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - le risorse finanziarie necessarie
 - la suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche .
4. La Relazione al piano finanziario indica:
 - il modello gestionale e organizzativo
 - i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa
 - l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

Art.6

Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata, in coerenza con quanto previsto dal DPR 27 aprile 1999 n.158.
2. Il Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, approva il Piano Finanziario e l'articolazione tariffaria.
3. Nel caso di mancata deliberazione nel termine stabilito dal comma precedente, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno precedente.
4. La tariffa così determinata ha effetto per l'anno di competenza e verrà applicata salvo conguaglio.
5. La copertura tariffaria sarà accertata in corso d'anno e comunque entro il 30/11 e pertanto qualora si determina una scoperta dei costi, il Consiglio Comunale provvederà, per l'esercizio successivo a rideterminare la tariffa riservandosi di procedere al conguaglio della somma per mantenere la copertura dei costi previsti nel Piano Finanziario.
6. Per la classificazione dei rifiuti ai fini della determinazione e applicazione della tariffa trovano applicazione le disposizioni di cui al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio vigente .
7. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo di servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n.36 (costo smaltimento rifiuti nelle discariche).
8. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
9. Per le utenze domestiche, la quota fissa è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla superficie calpestabile fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale.
10. Per le utenze non domestiche relative a unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile degli immobili nei quali si svolge l'attività, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale .Per le altre unità immobiliari (categorie catastali D ed E) la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile.
11. La quota variabile è commisurata, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, alla quota di rifiuto prodotto e conferito.

12. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
13. La tariffa sui rifiuti è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio.

Art.7

Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. Il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, costituiscono presupposto per l'applicazione della tariffa.
2. Sono escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas costituisce presunzione semplice per l'applicazione della tariffa.

Art.8

Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo precedente, il possessore, l'occupante o il detentore dei locali o delle aree scoperte corrispondono la tariffa, commisurata ad anno solare.
2. La tariffa è dovuta dai soggetti di cui al precedente comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree scoperte.
3. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Qualora il condominio, sulla base di conforme deliberazione dell'assemblea condominiale resa nei termini di legge, chieda al gestore che il rifiuto prodotto dall'intero condominio sia conferito e tariffato cumulativamente, la quota variabile della tariffa rifiuti è calcolata sull'ammontare del rifiuto complessivamente prodotto ed è dovuta dal condominio stesso.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

Art.9

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:
 - a) le unità immobiliari ad uso abitazione prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
 - b) le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile;
 - c) le pertinenze agricole, quali stalle, fienili, ricovero macchinari ed attrezzi, ecc.;
 - d) i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
 - e) gli edifici adibiti a qualsiasi culto in senso stretto;
 - f) i locali e le aree, o loro parti degli impianti sportivi e delle palestre, con esclusione delle superfici destinate ai servizi al pubblico;

- g) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
 - h) i fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dal DPR 445/2000;
 - i) le abitazioni detenute da un nucleo familiare composto da un unico componente che si trovi ricoverato in struttura di ricovero, di assistenza o di riabilitazione, a condizione che sia ospite permanente di tali strutture e che la sua abitazione non venga utilizzata da altre persone.
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
 - a) le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - b) le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - c) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
 4. I locali e le aree esclusi dall'applicazione della tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicate nella dichiarazione prevista dal presente regolamento corredata da idonea documentazione.
 5. L'elencazione dei locali di cui al comma 2 è a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Art.10

Commisurazione della tariffa

1. La tariffa è composta, in ossequio ai criteri previsti dal DPR 158/1999 e successive modifiche e integrazioni, da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio commisurata sulla base delle superfici virtuali, e da una parte variabile (TV) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
2. La quota di costo del servizio da coprire con la parte fissa della tariffa da attribuire alle utenze domestiche è divisa per il totale dei metri quadrati delle superfici virtuali (il metro quadrato virtuale è ottenuto moltiplicando il metro quadrato effettivo, così come individuato all'articolo 6, per il coefficiente previsto dal DPR 158/99 cioè in base al numero dei componenti il nucleo familiare) per ottenere il costo base a metro quadrato. Quest'ultimo viene moltiplicato per il valore risultante dal prodotto della superficie goduta dalla singola utenza per il coefficiente correttivo legato al numero dei conviventi il nucleo familiare.
3. Il costo al metro quadrato si ottiene dividendo la quota di costo del servizio da coprire con la parte fissa della tariffa da attribuire alle utenze domestiche, per il totale dei metri quadrati virtuali. Il costo da addebitare ad ogni singola utenza si ottiene moltiplicando il costo al metro quadrato per la superficie virtuale.
4. La quota di costo del servizio da coprire con la tariffa variabile è attribuita in modo puntuale alle utenze non domestiche sulla base degli svuotamenti dei contenitori assegnati mentre per le utenze domestiche le tariffe relative al servizio di smaltimento dei rifiuti recuperabili (umido, carta e multi materiale) è calcolata in modo parametrico, con riferimento al numero dei componenti la famiglia.
5. Agli utenti che non effettuano almeno uno svuotamento al bimestre del contenitore dei rifiuto secco, ne verrà assegnato d'ufficio uno rapportato al medesimo periodo.
6. Il Comune sulla base del piano finanziario:
 - a) suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (Td) e quelle dovute dalle utenze di attività non domestiche (Tnd);
 - b) assegna le quote di TF dovute alle utenze domestiche (TFd) e non domestiche (TFnd);

- c) assegna le quote di TV dovute dalle utenze domestiche (TVd) e non domestiche (TVnd);
- d) definisce le modalità di accesso da parte delle utenze non domestiche all'erogazione delle agevolazioni e delle riduzioni previste dai commi 10 e 14 dell'art.49 del d.lgs. 22/97.

Art.11

Commisurazione del nucleo familiare

1. La commisurazione del nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa viene effettuata sulla base degli iscritti all'anagrafe della popolazione, stabilendo che le variazioni anagrafiche avranno decorrenza dal giorno in cui si è manifestato l'evento.
2. Ai fini della determinazione dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare. Sono escluse dal computo dei componenti il nucleo familiare le persone ospiti permanenti di strutture di ricovero, di assistenza o di riabilitazione, l'esclusione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione dell'Ente o della struttura ospitante e decorre dalla data di presentazione della stessa.
3. Per le unità adibite ad abitazione non principale utilizzate saltuariamente da soggetti residenti in altri Comuni, si farà riferimento al nucleo familiare del proprietario ovvero, in caso di comproprietà ed uso promiscuo, al nucleo familiare del denunciante con vincolo di solidarietà con i componenti dei nuclei familiari di tutti i comproprietari. Nel caso di mancata denuncia di quest'ultimo si considera in modo forfettario il nucleo familiare medio del Comune arrotondato all'unità superiore.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

Art. 12

Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita una tariffa di smaltimento da applicare su base giornaliera. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno ha durata complessiva inferiore a sei mesi.
2. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria corrispondente diviso per 365 e maggiorate del 50% con un minimo di complessivi € 12,00 ad evento, senza applicazione di alcuna riduzione, nel caso di occupazioni di aree scoperte, e/o agevolazioni.
3. La tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
4. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di :
 - Occupazione di locali e aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere
 - Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato al punto precedente
 - Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc,
 - Occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore
 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purchè non comportino attività di vendita o di somministrazione a meno che non sia finalizzata a scopi umanitari.

5. Il servizio di smaltimento dei rifiuti per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative può essere effettuato :
 - Sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione e il gestore del servizio di smaltimento rifiuti nel qual caso la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto;
 - Attraverso l'uso di contenitori assegnati al Comune. In questo caso sarà addebitato al promotore della manifestazione il costo degli svuotamenti
6. Il servizio di smaltimento dei rifiuti che viene organizzato nelle aree adibite a sosta temporanea degli addetti alle attrazioni viaggianti in occasione delle "sagre paesane" di Salzano e Robegano viene effettuato attraverso l'uso di contenitori assegnati al Comune. Il costo complessivo degli svuotamenti di tali contenitori verrà addebitato ai titolari delle attrazioni e suddiviso in parti uguali tra ciascuno di essi.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la "tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche" (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art.11 del d.lgs. 23/2011 secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
8. Alla tariffa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

*Art. 13
Compostaggio*

1. Per le utenze domestiche che con opportuna dichiarazione, sulla base di modelli predisposti dal gestore, dichiareranno di trattare in proprio la frazione organica con la pratica del compostaggio domestico la parte variabile della tariffa corrispondente alla parte umida è esonerata dal pagamento a decorrere dal giorno di presentazione della richiesta.
2. L'Ente gestore in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione.
3. Le verifiche di cui al comma 2 dovranno accertare:
 - a) la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico ed il suo effettivo utilizzo;
 - b) l'effettivo utilizzo del composter, testimoniato dalla presenza di materiale fresco;
 - c) l'assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta.
4. Nel caso di inadempienza alle disposizioni del presente regolamento comunale o di false dichiarazioni il soggetto gestore applicherà una sanzione pari a € 25,80 e provvederà alla riclassificazione degli utenti nella categoria contributiva senza compostaggio domestico con efficacia retroattiva e alla consegna del relativo contenitore.

*Art. 14
Associazione delle utenze non domestiche alle classi di attività e ai connessi coefficienti per la
determinazione della parte fissa della tariffa*

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati dal DPR 158/99 vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e speciali non assimilati a quelli urbani, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tariffabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o comunque sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, viene ridotta forfettariamente delle percentuali sotto riportate:

tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	50%
Laboratori di analisi mediche	25%
Laboratori fotografici, eliografie	40%
Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici, medici	50%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	70%
Distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto	30%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30%

4. Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si farà riferimento a criteri di analogia.

Art. 15

Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal DPR 158/99 viene effettuata con riferimento all'attività risultante dalla iscrizione alla CCIAA. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, e sono ubicate in luoghi diversi.

Art. 16

Modalità per conseguire riduzioni

1. Le richieste di riduzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ente.
2. Le domande incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le riduzioni verranno applicate a partire dal primo addebito utile della tariffa e avranno decorrenza dal giorno di presentazione della domanda.
4. Le riduzioni una volta concesse spettano anche per gli anni successivi e si intendono tacitamente rinnovate fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. In caso di variazione del titolare, le suddette autocertificazioni, sono soggette ad un rinnovo a nome del subentrante.
5. Il comune può comunque procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.

Art. 17

Agevolazioni e riduzioni per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono ottenere la riduzione della superficie soggetta a tariffa nel caso in cui i locali interessati vengano adibiti ai seguenti usi:
 - produzioni a ciclo chiuso con impianti industriali fissi al suolo
 - lavorazioni a seguito delle quali si formano esclusivamente rifiuti assimilabili agli urbani
 - lavorazioni che producono rifiuti che per qualità o quantità non sono assimilabili agli urbani e che pertanto non possono entrare nel circuito pubblico di smaltimento
 - lavorazioni che producono esclusivamente rifiuti recuperabili ed avviati effettivamente al recupero
 - locali adibiti a deposito o archivio qualora custodiscano materiali in disuso e non utilizzati.

2. Le utenze non domestiche che avviano al recupero parte dei rifiuti prodotti possono godere di una riduzione della superficie soggetta a tariffa fino ad un massimo del 50% della superficie complessiva su valutazione del Responsabile dell'Area Amministrativa di concerto con l'Ente gestore del servizio nel modo seguente:
 - Allegando alla richiesta di riduzione copia del registro di carico e scarico e dei formulari di trasporto di cui al d.lgs. 22/97 e n.152/2006 e al D.M. 145/98 attestanti l'effettivo avvio a recupero dei rifiuti prodotti o di parte di essi;
 - Dichiarando la superficie sulla quale vengono prodotti i rifiuti in argomento.

*Art. 18
Agevolazioni*

1. La deliberazione di approvazione delle tariffe può attivare ulteriori agevolazioni anche in forma di esenzione per le seguenti Aree di intervento:
 - a) Area sociale per sostegno alla non capacità contributiva della famiglia : sostegno ed aiuti per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per persone disoccupate in assenza di altri sostegni, anche in considerazione del reddito ISEE
 - b) Area sociale per sostegno a forme di associazionismo e cultura : sostegno ed aiuti per le associazioni di volontariato "onlus" operanti sul territorio comunale, per le altre scuole private , ecc.
 - c) Area sociale per sostegno ad associazioni con attività rivolte al mondo giovanile: sostegno ed aiuti ad associazioni di volontariato sportivo operanti sul territorio comunale con attività orientate al mondo giovanile
2. Il minor gettito derivante dalle agevolazioni di cui alle precedenti lettere a)b)c), deve trovare adeguata copertura con risorse diverse dai proventi della tariffa per i rifiuti e comunque non può eccedere il 7% dell'importo del piano finanziario. La deliberazione che approva le tariffe individua il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni stabilite ai sensi dei paragrafi precedenti, le tipologie specifiche di riduzione ed esenzione, il relativo valore, le casistiche per l'accesso e la documentazione di supporto da presentarsi in allegato all'apposito modulo di richiesta.

*Art. 19
Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione*

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante o conduttore dei locali ed aree scoperte.
2. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, anche se in misura ridotta, i soggetti passivi di cui all'art. 7 del presente Regolamento, hanno l'obbligo di presentare apposita denuncia al Settore Tributi, per il tramite dell'ufficio protocollo, che rilascia apposita ricevuta, utilizzando i modelli predisposti dal Comune da compilare in ogni loro parte.
3. Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma 2 i casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno applicate d'ufficio.
4. La dichiarazione spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la dichiarazione si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta all'ufficio competente. Nell'ipotesi di invio tramite posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta con firma digitale.
5. La dichiarazione di iscrizione deve essere presentata contestualmente alla denuncia anagrafica o all'inizio dell'occupazione o detenzione e, a pena di invalidità deve contenere l'indicazione di tutti gli

elementi identificativi richiesti. La dichiarazione iniziale è valida anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare della tariffa.

6. La dichiarazione di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o in diminuzione a quelli per i quali l'utente è iscritto o nel caso di diversa destinazione d'uso degli stessi, deve essere presentata entro il sessantesimo giorno successivo alla variazione intervenuta e decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la minore o maggiore occupazione o la diversa destinazione. Nel caso di variazioni alla superficie soggette al rilascio del certificato di agibilità o abitabilità, l'adeguamento della superficie avviene d'ufficio sulla base dei dati trasmessi dal Responsabile dell'Area Tecnica.
7. La dichiarazione di cessazione, avvenuta nel corso dell'anno, deve essere presentata entro 30 giorni dalla fine dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno di mancata occupazione, fatta salva la restituzione dei contenitori concessi in uso all'utente.
8. Al fine di non incorrere nella doppia imposizione sullo stesso immobile, il Responsabile dell'Area Amministrativa può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti che hanno lasciato libero l'immobile e provveduto all'eventuale restituzione dei contenitori assegnati, quando lo stesso risulti occupato da un altro nucleo familiare.
9. L'utente nella dichiarazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare la fattura per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione.
10. La mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, ovvero la mancata restituzione dei contenitori, comporta l'addebito della tariffa fino alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione e l'addebito del costo dei contenitori eventualmente non restituiti. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce dichiarazione di cessazione.
11. Alla dichiarazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale dichiarazione, deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
12. Le variazioni intervenute ai sensi dei commi precedenti producono i loro effetti a decorrere dalla data del primo addebito utile.

Art.20

Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
utenze domestiche:
 - a) Generalità dell'occupante/detentore/ possessore, il codice fiscale, la residenza
 - b) Generalità del soggetto dichiarante se diverso dall'utente, con indicazione della qualifica;
 - c) Estremi catastali indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile
 - d) Numero degli occupanti i locali
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi
 - f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA codice ATECO dell'attività
- b) Generalità del soggetto dichiarante con indicazione della qualifica
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società
- d) Estremi catastali indirizzo di ubicazione superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne

- e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi dichiarati.

Art.21
Riscossione

1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal Comune o dal gestore incaricato, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio in essere e dal presente regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate.
3. In caso di mancato o ritardato pagamento, il Comune o altro soggetto incaricato, prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, provvede ad inviare al contribuente un avviso di sollecito a mezzo PEC ovvero qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata a.r. Le spese derivanti da tale attività rimarranno a carico dell'utente.

Art.22
Disposizioni in materia di rimborsi

1. Le modifiche che incidono sulla struttura della tariffa intervenute successivamente all'emissione della fattura, sono rilevate ed eventualmente compensate nelle fatturazioni successive.
2. In caso di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione di locali ed aree scoperte, l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data di cessazione. Il rimborso spetta dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
3. La richiesta di rimborso è valutata ed evasa dal comune e dal gestore entro novanta giorni dalla data di presentazione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale.

Art.23
Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti

1. Il funzionario responsabile con provvedimento, su specifica richiesta motivata del contribuente, può concedere la rateizzazione degli importi a debito dovuti fino ad un massimo di n. 12 rate.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi legali a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
3. Il debitore deve consegnare all'ufficio tributi le ricevute di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.
4. La Giunta comunale può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la dilazione del pagamento della tariffa per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità naturali di grave entità o qualora si ravvisi la necessità per cause di carattere generale.

Art.24
Controlli e accertamenti

1. Il Comune in collaborazione con il gestore esercita l'attività di controllo sul rispetto degli adempimenti da parte degli utenti. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche dati pubbliche e in subordine richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita.

2. Nel caso in cui sia necessario verificare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal gestore, munito di tesserino di riconoscimento e previo assenso da richiedere all'interessato, può accedere alla proprietà privata.
3. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo o sia riscontrata la falsità di dichiarazioni rese dall'utente medesimo (salvo il caso di irregolarità sanabili non costituenti falsità) è dichiarata d'ufficio la decadenza dai benefici ed è disposto il recupero di quelli precedentemente concessi.
4. L'esito delle verifiche effettuato è comunicato agli interessati; nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, fornire le precisazioni che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento e la rettifica di quanto comunicato. Il Comune decorso il termine assegnato calcola nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno presentato osservazioni o per i quali non si riconoscano fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
5. Ai fini dell'attività di accertamento per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si considera come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998 n.138.

Art.25

Sanzioni, penalità ed interessi.

1. Per le violazioni al presente regolamento si applica la sanzione di Euro 51,00 prevista dall'art.7-bis del D.Lgs n.267/2000.La sanzione è irrogata per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione.
2. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione in aggiunta alla tariffa ed agli interessi si applica una maggiorazione del 30%, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento, con minimo di Euro 50,00.

Art. 26

Norme transitorie e finali

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014 è soppressa sull'intero territorio comunale la TARES di cui al vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti e del tributo comunale sui servizi.
2. Il presente regolamento è efficace dal 1 gennaio 2014.